

Spett. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
con la presente si trasmettono le controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art. 24 c.3 del D.Lgs. 152/2006 pubblicate sulla pagina web del progetto di cui all'oggetto.

In particolare, si trasmettono le controdeduzioni alle seguenti osservazioni:

- \* Sig. Claudio Pescatore - osservazione pubblicata in data 29/09/2023 (prot. n. 0151241)
- \* Società Fleck Real Estate S.r.l. - osservazione pubblicata in data 02/10/2023 (prot. n. 0151788)
- \* Gruppo Archeologico Irpino - osservazione pubblicata in data 03/10/2023 (prot. n. 155790)
- \* Comune di Monteverde (AV) - osservazione pubblicata in data 04/10/2023 (prot. n. 155882)
- \* Sig. Donatiello Giuseppe - osservazione pubblicata in data 04/10/2023 (prot. n. 155945)
- \* Associazione WWF Sannio - osservazione pubblicata in data 04/10/2023 (prot. n. 155913)
- \* Comune di Lacedonia (AV) - osservazione pubblicata in data 06/10/2023 (prot. n. 155888)
- \* Comune di Aquilonia (AV) - osservazione pubblicata in data 06/10/2023 (prot. n. 156970)
- \* Società Macchialupo S.r.l. - osservazione pubblicata in data 06/10/2023 (prot. n. 156187)
- \* Sig. Filippo Antonio Russo - osservazione pubblicata in data 06/10/2023 (prot. n. 156190)

Cordiali saluti

SKI 20 S.r.l.

**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18.6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal sig. Claudio Pescatore in data 23/09/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 29/09/2023**

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il sig. Pescatore ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Al riguardo si riscontra quanto segue.

1. Con riferimento a quanto affermato in merito alla planimetria dei parchi eolici in corso di realizzazione, si evidenzia che la scrivente Società ha provveduto a considerare negli elaborati relativi all'iniziativa in oggetto i progetti "esistenti e/o autorizzati", secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Fermo quanto osservato al successivo punto 6, si segnala inoltre che non possono ritenersi *in corso di realizzazione* eventuali iniziative che, nonostante i pareri positivi ricevuti, hanno ad oggi esito autorizzativo finale incerto.
2. Con riferimento all'affermazione per cui "*non si giustifica la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a batterie confinante con una già esistente 380/150 kV ed in funzione dal 2016*", la scrivente Società evidenzia che il sistema di accumulo elettrochimico costituisce parte integrante dell'impianto di cui all'oggetto e che tale combinazione, ovvero quella che prevede un impianto di accumulo a batterie associato ad un parco eolico, consente di ottimizzare l'efficienza di generazione dalla fonte eolica, limitandone il *curtailment*.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN denominata "Macchialupo", non si tratta di una scelta del proponente ma è prevista dalla Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) prevista da Terna per la connessione del progetto in oggetto.

3. Con riferimento a quanto osservato dalla sig. Pescatore, ovvero che *“non viene privilegiata l'utilizzazione di strade comunali esistenti per la realizzazione delle strade di accesso e posizionamento del cavidotto”*, si riscontra che, per quanto concerne le strade di accesso, laddove possibile si prediligono le strade esistenti; soluzioni differenti sono dovute a scelte di design della viabilità principalmente legate a motivazioni di tipo tecnico, ovvero alla necessità di ottimizzare i percorsi sia dal punto di vista delle pendenze del terreno sia dal punto di vista degli sterri e riporti, al fine di agevolare il trasporto dei componenti degli aerogeneratori. Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto, il percorso ipotizzato è frutto della volontà di minimizzare la lunghezza dei cavi. Al riguardo si sottolinea che il cavidotto è interrato, pertanto, una volta conclusi i lavori, il terreno verrà completamente ripristinato.  
Nonostante ciò, la Società proponente si rende disponibile a rivalutare tali percorsi, se richiesto dalle Autorità competenti, durante l'iter autorizzativo.
4. Con riferimento al punto 4 delle osservazioni inviate dal sig. Pescatore, ossia al fatto che *“la Regione Campania con delibera di giunta n. 533/2016 ha già dichiarato che il Comune di Lacedonia saturo, delibera poi dichiarata anticostituzionale”*, si evidenzia che la richiamata Delibera è stata annullata con Sentenza del Consiglio di Stato n. 09038/2022 e, di conseguenza, quanto in essa disciplinato non può trovare applicazione. Inoltre, si nota che nella menzionata Sentenza, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima proprio la scelta della Regione Campania di prevedere un divieto generalizzato di realizzazione di impianti legato alla saturazione del territorio comunale.
5. Con riferimento all'affermazione per cui *“il progetto costituito da pale eoliche, nuova sottostazione elettrica, elettrodotta, andrebbe ad incrementare il numero delle pale esistenti e quelle in corso di realizzazione con effetto selva”*, la scrivente riscontra che la presenza di altri impianti già integrati con il paesaggio fa sì che il progetto in oggetto non risulti invasivo e non costituisca elemento di disturbo visivo in uno skyline già caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori.

Per quanto riguarda, inoltre, le considerazioni svolte in merito alle *“conseguenze che provocano le radiazioni elettromagnetiche, il rumore, l'effetto ombra provocato dalla rotazione delle pale stesse ai cittadini che vivono stabilmente nelle campagne dei comuni interessati sia di quelli che percorrono le strade pubbliche”*, si segnala che la scrivente ha compiuto tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente in merito a tali aspetti. In particolare:

- dal punto di vista acustico, dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (“A79-Rel. 4.6-signed”), effettuata da tecnici competenti in quest'ambito, emerge che *“in condizioni post-operam il contributo acustico riconducibile alla realizzazione del parco eolico in esame non è in grado di apportare significative variazioni al clima acustico attuale essendo pressoché indistinguibile dal rumore di fondo. Pertanto, visti gli elementi fin qui esposti, è opinione degli scriventi che possa considerarsi sussistente la compatibilità acustica dell'intervento in progetto”*.
- Dal punto di vista delle radiazioni elettromagnetiche, dalla Relazione Specialistica sui Campi Elettromagnetici (A38-Rel. 3.2-signed) si evince che l'impianto di cui all'oggetto è ovunque in completa conformità con il DPCM dell'8 luglio 2003.
- Dal punto di vista dell'ombreggiamento, dovuto alla presenza degli aerogeneratori, si può fare riferimento allo Studio dell'evoluzione dell'ombra (A36-Rel. 2.2—signed),


il quale evidenzia che tale fenomeno si presenta solamente su alcuni dei recettori presenti nell'area e, su di essi, in maniera molto limitata; infatti, per quasi tutti i recettori coinvolti il numero di ore di ombreggiamento è inferiore a cento ore all'anno. In aggiunta, come riportato nelle conclusioni del suddetto studio, si evidenzia che le *“turbine in progetto che causano il fenomeno dell'ombreggiamento sono molto distanti dai recettori (le distanze sono comprese tra 300 m e 1 km). In tali circostanze l'effetto dell'ombra è trascurabile poiché il rapporto tra lo spessore della pala e la distanza dal recettore è molto ridotto”*.

6. Con riferimento al passaggio di un breve tratto di cavidotto interrato nell'area circostante rispetto all'abitazione del sig. Claudio Pescatore, la Società proponente segnala che, a valle di un approfondito studio in merito alle radiazioni elettromagnetiche (cfr. A38-Rel. 3.2-signed), redatto da figure professionali di comprovata competenza nel suddetto ambito, emerge come l'impianto eolico di cui all'oggetto sia ovunque conforme alla normativa vigente e, pertanto, non sia né dannoso né pericoloso per la salute delle persone.
7. Infine, relativamente a quanto riportato dal sig. Claudio Pescatore sul passaggio, attraverso appezzamenti di terreni di proprietà dello stesso, si evidenzia che il tracciato del cavidotto e della viabilità seguono, per quanto possibile, la strada esistente, riducendo in questo modo l'impatto sull'attività agricola, compatibilmente ad aspetti tecnici legati al trasporto dei componenti degli aerogeneratori e alla connessione dell'impianto eolico di cui all'oggetto. Ciò premesso, come osservato dal sig. Pescatore, il cavidotto e la strada di accesso attraversano il terreno menzionato. A riguardo, la società proponente conferma quanto riportato anche al punto 3 del presente riscontro, ovvero che il cavidotto è interrato, di conseguenza, una volta conclusi i lavori il terreno verrà completamente ripristinato. Per quanto riguarda la strada di accesso, il percorso è stato progettato al fine di garantire il trasporto agevole dei componenti della turbina. Al fine di limitare il più possibile l'impatto di quest'opera su tale terreno, la scrivente è disponibile a valutare, per la strada di accesso permanente, compatibilmente con gli aspetti tecnici legati alla viabilità del progetto in oggetto, un percorso differente in modo da non interferire con l'attività agricola e a ripristinare la strada di accesso temporanea completamente.

Distinti saluti.

Milano, 13/10/2023

**SKI 20 S.r.l.**  
Amministratore Unico e legale rappresentante



(Carla Di Tillio)

**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18.6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal Comune di Aquilonia in data 29/09/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 06/10/2023.**

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, la società proponente SKI 20 S.r.l. risponde di seguito alle Osservazioni ricevute da parte del Comune di Aquilonia:

**2.1. Criticità rilevabili con riferimento alla completezza della documentazione pubblicata sul sito "VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI VAS – VIA – AIA" del MASE.**

Come riportato dal Comune di Aquilonia, si osserva innanzitutto che il progetto in questione ha positivamente superato la fase di verifica di completezza documentale prevista dall'art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione al procedimento di VIA.

La documentazione relativa al progetto in questione, pertanto, non può che ritenersi sufficiente e completa ai fini delle successive fasi dell'*iter* in oggetto, ferme restando le eventuali integrazioni che verranno richieste ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del pronunciamento degli enti competenti sul progetto.

Si ritiene, in proposito, che le presunte carenze segnalate dal Comune di Aquilonia non precludano in modo alcuno la prosecuzione del procedimento di specie, né tantomeno siano tali da inficiare la legittimità dei passaggi procedurali sinora compiuti.

Si segnala, al riguardo, quanto segue.

A. La scrivente comunica che gli elaborati D1\_Elab2.1, D2\_Elab2.2, D3\_Elab 2.3, D4\_Elab2.4 e A63\_SHP.1, che risultano non pubblicati sul sito del MASE, sono stati inviati in data 12/08/2023 al MASE tramite raccomandata A/R all'interno del pacchetto documentale relativo all'Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. A riguardo, la proponente invierà nuovamente tali documenti e si accerterà che questi vengano pubblicati.

Si segnala, in ogni caso, che l'assenza di tali documenti nel pacchetto documentale relativo al procedimento di VIA non è tale da precludere la consapevole partecipazione al processo di consultazione pubblica da parte dei soggetti potenzialmente interessati dall'iniziativa, considerato che

l'elaborato A43-Tav. 1.4-signed contiene ogni informazione necessaria a ricostruire compiutamente la localizzazione delle opere in oggetto ed il relativo impatto sui territori comunali interessati.

Si evidenzia, ad ogni modo, che gli aspetti connessi al procedimento espropriativo da avviarsi in relazione al progetto vengono per legge analizzati ed approfonditi in sede di iter di autorizzazione unica, trattandosi del procedimento all'esito del quale viene dichiarata la pubblica utilità delle opere ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

B. Per quanto riguarda la segnalata incompletezza relativamente ai certificati di destinazione urbanistica, si specifica che i CDU sono stati per il momento richiesti per le sole particelle interessate dalla fondazione delle turbine, che costituiscono, come noto, le opere più significative di un progetto eolico. Ulteriori CDU, relativi alle opere connesse, verranno richiesti al Comune qualora l'autorità competente per la VIA lo ritenga necessario, fermo restando, in ogni caso, che i profili urbanistici delle opere vengono compiutamente analizzati in sede di procedimento di autorizzazione unica, ove viene valutata l'eventuale necessità di variante rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

In riferimento alla sovrapposizione delle opere di progetto con le tavole del P.U.C del Comune di Aquilonia, si segnala che tale sovrapposizione è stata fatta con la tavola *A-Grafico di compat\_studio geologico\_tecnico del P.U.C* che identifica l'area interessata come area "E1: agricola di tutela", compatibile con la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti eolici (art. 12, comma 7 D.Lgs. n. 387/2003: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici").

Con riferimento alla riferita mancata sovrapposizione con le ulteriori tavole del P.U.C., si segnala che dagli elaborati A46\_Tav.2.3\_signed emerge come la scrivente abbia provveduto ad effettuare gli opportuni approfondimenti necessari ad assicurare la possibilità, per gli enti competenti, di verificare l'impatto del progetto sul territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

La scrivente si rende in ogni caso disponibile ad integrare la documentazione progettuale qualora successivamente richiesto ai sensi dell'art. 24, comma 4 D.Lgs. 152/2006.

## 2.2 Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con zone forestali [art. 142, co.1, lett. g) D.Lgs. 42/2004]

Si segnala che il D.M. 30 marzo 2015, peraltro relativo alle Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, include tra i criteri specifici di valutazione dei progetti una definizione residuale di superfici assimilate a bosco, di cui al punto 4.3.3 dell'Allegato 1.

Si precisa, in proposito, che tale definizione è per l'appunto destinata ad operare in via residuale, in mancanza di un'individuazione puntuale a livello regionale o provinciale (lo stesso DM prevede infatti che "si rimanda a quanto definito dalle regioni o province autonome in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 227/2001 e, nelle more dell'emanazione delle norme regionali o provinciali di recepimento, alla definizione di cui all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 227/2001") e, in ogni caso, tale definizione di per sé sola non contribuisce all'individuazione delle aree soggette al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004.

Al riguardo, si osserva invece che, in base agli approfondimenti effettuati dalla scrivente, sulla base del PPR regionale tutte le turbine del progetto in oggetto si trovano localizzate esternamente ad aree boscate oggetto di vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.lgs. 42/2004, mentre, in base al portale SITAP, l'aerogeneratore AQ 04 risulta all'interno di un bosco.

Considerata l'incongruenza che emerge dagli elaborati del PPR e la situazione risultante dal portale SITAP, la scrivente si riserva di effettuare i necessari approfondimenti e rilievi *in situ* al fine di fornire evidenza dell'attuale situazione dell'area in termini di effettiva presenza di aree boscate.

Si segnala, in ogni caso, che l'eventuale interferenza delle turbine AQ 03 e AQ 04 con aree boscate non rappresenta di per sé un fattore ostativo alla realizzazione del progetto.

Si rinvia, in proposito, ai seguenti elaborati progettuali:

- A92 REL. 7.1 RELAZIONE PAESAGGISTICA
- A89 REL. 6.1 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

### 2.3 Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con aree gravate da uso civico [art. 142, co.1, lett. h) D.Lgs. 42/2004]

Con riferimento a quanto osservato dal Comune in tema di usi civici, si evidenzia in primo luogo che la particella 2 foglio 2 del Comune di Aquilonia, segnalata dal Comune stesso come interessata dal progetto, non rientra tra i mappali coinvolti dall'iniziativa.

Si segnala, inoltre, che la particella 40 foglio 2, che interessa la fondazione dell'aerogeneratore AQ 03, non risulta essere gravata da uso civico secondo quanto riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Aquilonia ed agli atti del procedimento.

Considerata l'incongruenza tra quanto certificato dal Comune e quanto menzionato nelle osservazioni presentate, la scrivente si riserva ogni ulteriore approfondimento in proposito.

La scrivente sottolinea, in ogni caso, di essere ben consapevole delle tematiche connesse ai terreni gravati da usi civici e, in particolare (i) del fatto che gli stessi, laddove sia accertata la presenza effettiva dell'uso civico, sono gravati da vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 42/2004, (ii) della circostanza per cui, in caso di terreni di accertata natura demaniale, la costituzione di diritti a favore di terzi è subordinata alle procedure - previste dalla legge - di sdemanializzazione/mutamento di destinazione d'uso (e successiva alienazione ovvero concessione in uso, a seconda del caso) e (iii) della necessità di procedere ad affrancazione in caso di terreni un tempo gravati da uso civico ed oggi oggetto di enfiteusi.

Con riferimento al tema sub (i), si segnala che, fermi restando gli approfondimenti che dovessero essere richiesti dall'autorità competente in materia, la necessaria autorizzazione paesaggistica potrà essere rilasciata nell'ambito del provvedimento di VIA, come previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006.

Con riferimento alle tematiche sub (ii) e (iii), la scrivente procederà ad avviare gli eventuali opportuni procedimenti di mutamento di destinazione d'uso/affrancazione ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, non essendo tale adempimento invece prescritto o comunque necessario ai fini della procedura di VIA.

Per tutto quanto sopra segnalato, si sottolinea che non vi è nel caso di specie alcun vizio afferente alla presenza di usi civici sulle aree di progetto che possa inficiare o viziare la procedura di VIA.

### 2.4 Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con impianti eolici autorizzati

Si segnala che la conformazione del progetto in oggetto rispetta le distanze minime richiamate dal Comune. Infatti, ai sensi dell'Allegato 4 al D.M. 10/09/2010, al fine di ottenere una mitigazione dell'impatto sul paesaggio, al punto 3.2 lett. n) è previsto che debba essere assunta una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento. Pertanto, poiché nessuna delle macchine già esistenti - le cui distanze da quelle in progetto sono state riportate nelle Osservazioni - si trova nella direzione prevalente del vento, si segnala che la distanza minima da tenere in considerazione è inferiore a 850 m (5 diametri).


In conclusione, in linea con la strategia di sostenibilità del gruppo Statkraft, si sottolinea la disponibilità della scrivente Società ad ogni costruttivo confronto con i soggetti interessati al fine di individuare le eventuali attività/opere di compensazione territoriale, in conformità ai principi di cui al DM 10 settembre 2010, per gli impatti del progetto che in sede di VIA dovessero essere ritenuti non mitigabili in misura adeguata.

Distinti saluti.

Milano, 13/10/2023

**SKI 20 S.r.l.**

L'Amministratore Unico e legale rappresentante



Digitally signed by Carla Di Tillio  
Date: 2023-10-13  
18:13:11+02:00

---

(Carla Di Tillio)



**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18.6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal Comune di Lacedonia e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 06/10/2023**

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comune di Lacedonia ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Con riferimento alla premessa espressa dal Comune, è necessario innanzitutto segnalare che all'interno della documentazione tecnica disponibile sono presenti le coordinate WGS84/UTM 33 di tutti gli aerogeneratori di progetto al fine di rendere immediata la localizzazione del progetto in oggetto sul territorio del Comune di Lacedonia e su tutti gli altri Comuni interessati; a riguardo, si faccia riferimento a pag. 8 della Relazione Descrittiva Generale (cfr. A30\_Rel. 1.1\_-signed).

Con riferimento ai richiami al Piano Regolatore Generale (PRG), si segnala che il progetto è interamente localizzato, facendo riferimento ai soli 3 aerogeneratori sul territorio del Comune di Lacedonia, in aree classificate come "agricole". In particolare, secondo il Piano Regolatore Comunale, gli aerogeneratori LAC6 e LAC1 ricadono in aree classificate come "E1" e l'aerogeneratore LAC2 in area "E2". In merito, si segnala che, ai sensi della normativa vigente, la destinazione agricola risulta compatibile con la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti eolici (art. 12, comma 7 D.Lgs. n. 387/2003: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici").

In riferimento alle osservazioni presentate si riscontra quanto segue.

- A. In riferimento alla presunta interferenza dell'aerogeneratore LAC1 con il buffer dei 150 m dal corso d'acqua, tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c del D.lgs. 42/2004, si segnala che tutta l'area interessata dall'aerogeneratore LAC1 si trova al di fuori dei 150 m dal corso d'acqua; l'interferenza riportata nel citato elaborato A46\_Tav\_2.3 riguarda la fascia di tutela di 1000 m dal torrente Osento, distanza che non assume rilevanza ai sensi dalla norma richiamata. Relativamente al cavidotto ed alle opere di attraversamento del Torrente Osento, si evidenzia che la scrivente ha

provveduto, come peraltro osservato dal Comune stesso al punto 6 delle Osservazioni, a fornire modalità risolutive della relativa interferenza che non comporta la realizzazione di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica per le ragioni illustrate al punto C. (cfr. A25\_Elab. 7.2\_-signed)

- B. In riferimento all'interferenza dell'area boscata con l'aerogeneratore LAC2 secondo i perimetri definiti nello studio propedeutico all'approvazione del preliminare di Piano Urbanistico Comunale, si segnala che PUC non è stato ad oggi approvato e, in ogni caso, gli studi propedeutici allo stesso non possono essere presi come riferimento ai fini della ricognizione dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lettera g). Si segnala, invece, che tutti gli aerogeneratori di progetto che interessano il Comune di Lacedonia risultano essere al di fuori dalle Aree Boscate definite secondo il Piano Paesaggistico Regionale, come risulta nell'elaborato A92.
- C. In riferimento alla potenziale interferenza degli aerogeneratori LAC1 e LAC6 con aree definite con Pericolosità da frana dall'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, si sottolinea, come anche evidenziato dal Comune, che sia la fondazione che la piazzola permanente ricadono al di fuori di tali aree. Per quanto riguarda la piazzola provvisoria la scrivente si riserva la possibilità di proporre, in fase di integrazione documentale, una modifica al suo posizionamento.

Per quanto riguarda la richiesta di attivazione dell'Autorizzazione Paesaggistica in quanto non si ritiene sufficiente come viene affrontato nell'elaborato A25\_Elab\_7.2, si precisa che, con riferimento all'attraversamento del Torrente Oseno, non vi sono opere di attraversamento fuori terra che ricadano in area vincolata ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004. La scrivente si rende disponibile a produrre eventuali elaborati di dettaglio laddove richiesti dall'autorità competente in materia paesaggistica.

- D. In riferimento all'interferenza delle opere con altri impianti eolici, si segnala che il progetto in oggetto si pone nel pieno rispetto della vigente normativa (D.M. 10 settembre 2010) in tema di distanziamento tra i diversi impianti e che la distanza di 3 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento è sempre rispettata.

In conclusione, la scrivente Società sottolinea che, in linea con la strategia di sostenibilità del gruppo Statkraft, è disponibile ad ogni costruttivo confronto con i soggetti interessati al fine di individuare le eventuali attività/opere di compensazione territoriale, in conformità ai principi di cui al DM 10 settembre 2010, per gli impatti del progetto che in sede di VIA dovessero essere ritenuti non mitigabili in misura adeguata.

Milano, 13/10/2023

**SKI 20 S.r.l.**

L'Amministratore Unico e legale rappresentante



(Carla Di Tillio)

**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6.2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18.6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal Prof. Antonio Vella in qualità di legale rappresentante del Comune di Monteverde (AV) in data /30/09/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 04/10/2023**

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Prof. Antonio Vella, in qualità di legale rappresentante del Comune di Monteverde, ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Al riguardo si riscontra quanto segue.

### **1. IMPATTI CUMULATIVI**

Con riferimento al rilievo di p.3 per cui *"nella documentazione di progetto non è rinvenibile, alcun allegato che consenta la visione complessiva degli insediamenti eolici della zona e consenta di valutare nella necessaria interezza tutti gli impatti cumulativi..."*, si osserva che la scrivente ha attentamente analizzato e preso in considerazione, negli elaborati progettuali, il contesto territoriale di riferimento e l'esistenza di altri progetti sul territorio e che il progetto si pone nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di impatti cumulativi e distanziamento tra i diversi impianti.

Inoltre, si rimanda ai seguenti elaborati, nei quali sono state effettuate le necessarie verifiche in merito alle potenziali interferenze e sovrapposizioni che potrebbero instaurarsi con altri impianti di produzione di energia da fonte eolica realizzati e autorizzati sul territorio:

- **A95- ELAB A95 ANALISI IMPATTI CUMULATIVI**

Relativamente alla necessità di includere gli impianti attualmente in istruttoria (p.3), oltre a quelli esistenti e autorizzati, “ai fini di valutare attentamente l’impatto cumulativo”, la scrivente segnala che, in base alla normativa vigente, nell’ambito del procedimento di VIA è richiesta al proponente la produzione di uno Studio di Impatto Ambientale che contenga “Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: ... e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto (D.lgs 152/2006 e s.m.i., Allegato VII alla Parte II, punto 5).

La scrivente ha pertanto già ottemperato a quanto richiesto ai sensi del vigente quadro normativo, producendo gli elaborati che mostrano i potenziali impatti cumulativi del progetto in questione con altri progetti appartenenti alla tecnologia eolica che siano già esistenti ovvero comunque approvati.


Infatti, nonostante le verifiche in tema di impatti cumulativi non debbano essere limitate ai soli progetti già realizzati – dovendo invece includere anche i progetti autorizzati che, al netto di circostanze eccezionali, verranno quasi certamente realizzati – non può tuttavia ammettersi che le stesse vadano anche estese a progetti il cui esito autorizzativo sia ad oggi assolutamente incerto, e che pertanto potrebbero non venire mai ad esistenza. Diversamente, verrebbe frustrata la funzione della valutazione di impatto ambientale (che ha come obiettivo quello di evitare interferenze effettive tra impianti che determinino impatti significativi sull’ambiente), e verrebbe altresì compromesso il risultato finale dell’iter autorizzativo di tutti gli impianti FER attualmente in fase di valutazione, dal momento che l’impatto cumulativo complessivo potrebbe risultare considerevolmente sovrastimato rispetto all’effettivo autorizzato e realizzato.

È doveroso sottolineare che un’eventuale valutazione degli impatti cumulativi estesa anche ai progetti ancora non realizzati o autorizzati, oltre ad essere contraria alle norme che disciplinano la procedura di VIA, non risulterebbe comunque praticabile dal punto di vista tecnico, considerata la presenza nel territorio di iniziative tra di loro interferenti e, in alcuni casi, mutualmente escludenti.

In merito alle “*distanze degli aerogeneratori in progetto da elementi imprescindibili ai fine della valutazione ambientale e paesaggistica...*” di p.4, si segnala che in fase progettuale sono stati adottati tutti i criteri di buona progettazione, in modo tale da garantire che il progetto si inserisca nel contesto di riferimento determinando il minore impatto possibile sugli elementi che caratterizzano il territorio considerato.

## 2. VINCOLI BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

Sulla base del sito <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html> e dal SITAP nell’area di intervento non vi sono beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i; coerentemente con quanto viene individuato dai piani territoriali regionali e provinciali.



**Beni Culturali identificati dal portale <http://vincoliinrete.beniculturali.it/> per l'area di interesse al progetto**

Con riferimento alla suggerita necessità a p. 7 delle Osservazioni di dover effettuare delle considerazioni sull'impianto in relazione "all'area di impatto e nelle aree contermini", la scrivente osserva che la nozione di area contermini era stata introdotta unicamente per delimitare l'ambito di competenza del Ministero della Cultura nei procedimenti di Autorizzazione Unica, mentre nell'ambito dei procedimenti di VIA, quale quello che interessa il progetto in oggetto, la nozione di area contermini non ha mai avuto rilevanza alcuna. Per completezza, si segnala che l'art. 47 comma 2 del D.L. 13/2023, entrato in vigore il 25 febbraio u.s., ha abrogato espressamente ogni disposizione in materia di aree contermini, che hanno pertanto perso qualsiasi rilevanza anche nell'ambito degli iter di Autorizzazione Unica.

Conseguentemente, non può ravvisarsi nel caso di specie alcun profilo di inidoneità dell'area sulla base di quanto osservato in relazione alle aree contermini. Ad ogni modo, all'interno dell'elaborato **A81-ELAB.4.8 VPIA (VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO)**, è stato inserito un inquadramento storico archeologico finalizzato all'identificazione dei siti noti all'interno di un'area pari a circa km 15, unitamente all'identificazione delle tracce di viabilità antica nel territorio irpino e dalle verifiche effettuate è emerso che il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di testimonianze dell'edilizia rurale storica, quali numerose masserie tradizionali, nessuna delle quali risulta essere vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, il Progetto, a meno dei cavidotti interrati al di sotto della viabilità esistente, non interferisce con alcun bene tutelato ai sensi del menzionato Decreto.

Con riferimento, poi, alla possibilità di interessare beni archeologici, è stata redatta una valutazione di impatto archeologico preventiva che ha analizzato i diversi gradi di rischio, relativi alle diverse località interessate dal Progetto ed ha indicato le misure necessarie a garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto di riferimento sotto il profilo archeologico. In materia, si rimanda ai seguenti elaborati, dai quali emergono le dettagliate verifiche che la scrivente ha ad oggi effettuato:

- TAVOLE ARCHEOLOGICHE A82\_ELAB. 01, A83\_ELAB. 02, A84\_ELAB. 03, A85\_ELAB. 04 riportano su cartografia la localizzazione dei siti noti rispetto all'impianto;
- **A81- ELAB.4.8 VPIA – VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA**, in cui si fa riferimento alla preesistenza dell'area di intervento di vari tracciati viari, riconducibili alla via Appia e ai suoi diverticoli, come richiamato nell'osservazione a p.7;
- tavola **A89.6–TAV. 06 STRUTTURE STORICHE E ARCHEOLOGICHE DEL PAESAGGIO** che rappresenta la rete stradale richiamata dal Comune.

### 3. IMPATTO VISIVO E FOTOINSERIMENTI

L'analisi visiva del paesaggio è stata approfondita dalla scrivente, osservando:

- la mappa della “zona di influenza visiva” o “intervisibilità” che illustra le aree dalle quali l'impianto può essere visto;
- i foto-inserimenti cioè immagini fotografiche che rappresentano i luoghi post operam, riprese da un certo numero di punti di vista scelti in luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

Il seguente elenco riporta gli elaborati presentati a tale scopo:

- A92 Relazione paesaggistica
- A92.1-Tav.01 Intervisibilità parco eolico
- A92.2-Tav.02 Intervisibilità area vasta
- A92.3-Tav.03\_A Fotoinserimenti
- A92.4-Tav.03\_B Fotoinserimenti
- A92.5-Tav.03\_C Fotoinserimenti

I foto inserimenti sono stati realizzati tramite l'utilizzo delle immagini (fotorilievi) georeferenziate. I modelli 3D degli aerogeneratori sono stati sviluppati tramite 3dstudio max ed il software V-Ray. I foto inserimenti sono stati realizzati tramite Photoshop.

### 4. AREE CONTERMINI E DISTANZE DAI CENTRI ABITATI

In merito al rilievo in base al quale vi sarebbe un “mancato rispetto del disposto D.M. 10/09/2010, all'allegato 4 punto 5.3” poiché gli aerogeneratori sarebbero localizzati “in aree contermini ai Centri Storici vincolati”, si riafferma quanto segnalato sopra in materia di aree contermini.

Si osserva, inoltre, che il progetto proposto dalla scrivente Società si pone nel rispetto della vigente normativa, e che è stato pensato in modo da contenere opportunamente l'incremento dell'impatto percettivo, consentendo di controllare quanto più possibile i fattori che possono aumentarne l'entità. Inoltre, Statkraft, in linea con la sua strategia di sostenibilità, è sempre aperta ad ogni costruttivo confronto con i soggetti interessati al fine di individuare le misure di mitigazione che risultino più opportune ed efficaci.

Con riferimento alla considerazione svolta sulla “saturazione” del territorio citata a p.10, la scrivente sottolinea che non sussiste nel quadro normativo di riferimento (cfr. Allegato 3 del DM 10 settembre 2010) un parametro riferibile alla “saturazione” dell’area che possa di per sé, al netto di ogni altra valutazione legata alle specifiche caratteristiche del progetto, orientare in senso negativo il procedimento autorizzatorio di impianti FER.

## 5. SALUTE DELLA POPOLAZIONE

Con riferimento alle considerazioni svolte in merito alle “possibili conseguenze negative sulle abitazioni circostanti” e all’affermata necessità di “scongiorare situazioni di pregiudizio per la salute delle persone”, si segnala che la scrivente ha compiuto tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente in merito a tale aspetto, dai quali è emerso che, assumendo come riferimento quanto previsto nel DPCM del 1° marzo 1991, DPCM del 14/11/97 e secondo le indicazioni della legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n. 447 del 26/10/95), non sono attesi impatti significativi per la fase di esercizio dell’impianto.

I livelli determinati nei punti di misura, rappresentativi dell’area interessata restituiscono una rumorosità di tipo diffuso significativamente caratterizzata dalla presenza dei parchi eolici nelle vicinanze; il traffico veicolare non evidenzia fenomeni acusticamente rilevanti mentre è del tutto assente ogni componente di rumore derivante da attività antropiche.

Dai risultati delle elaborazioni numeriche condotte è emerso che in condizioni post operam il contributo acustico riconducibile alla realizzazione del parco eolico in esame non è in grado di apportare significative variazioni al clima acustico attuale essendo pressoché indistinguibile dal rumore di fondo. In proposito, si rimanda ai seguenti elaborati:

- A79-REL.4.6 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

## 6. CONSUMO DI SUOLO

Con riferimento al consumo di suolo, sono stati forniti nel pacchetto documentale trasmesso i preliminari dimensionamenti delle fondazioni, piazzole temporanee e definitive, piste di nuova costruzione e scavi per cavidotti sia all’interno delle relazioni descrittiva e tecnica generale, che negli elaborati di dettaglio:


- A30-Rel.1.1 Relazione descrittiva generale
- A31-Rel.1.2 Relazione tecnica generale
- A23 Elab. 6.6 MODALITA' DI POSA DEGLI ELETTRODOTTI
- A57 Tav. 4.1 DETTAGLI COSTRUTTIVI AEROGENERATORE
- A58 Tav. 4.2 FONDAZIONE AEROGENERATORE-ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI
- A59 Tav. 4.3 DETTAGLI COSTRUTTIVI CAVIDOTTO AT
- A60 Tav. 4.4 DETTAGLI COSTRUTTIVI CAVIDOTTO
- A61 Tav. 4.5 DETTAGLI COSTRUTTIVI PIAZZOLE E VIABILITA

La scrivente fa presente che il consumo di suolo associato ad un impianto eolico è limitato e che pertanto non vengono sottratte grandi porzioni di suolo agricolo.

Il proponente si rende disponibile ad integrare la documentazione fornita con elaborati di dettaglio qualora richiesti dalle Amministrazioni competenti.

## 7. FAUNA VERTEBRATA E RETE NATURA 2000 (ZSC)

Gli aerogeneratori non ricadono in aree SIC e/o ZPS. Gli aerogeneratori Mont 9 e Lac 6 distano rispettivamente circa 440 m e 660 m a est dall'area SIC n. IT8040008 "Lago di S. Pietro Aquilaverde" mentre l'aerogeneratore Aq 5 dista circa 570 m a ovest dal medesimo sito.



### Zona Speciale di Conservazione (ZSC) rispetto al parco eolico in progetto

Con riferimento ai recettori sensibili nell'area circostante richiamati a p. 12 delle Osservazioni, ovvero la ZSC del Lago di S. Pietro – Aquilaverde, la scrivente sottolinea di aver avviato la procedura di *screening* VINCA, e di aver a tal fine affidato lo Studio di **SCREENING VINCA A94 Rel. 9.1** a delle figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e in quello della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, le quali hanno redatto la suindicata relazione ai sensi della normativa vigente (Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE 'Habitat', art. 6, paragrafi 3 e 4). Nel menzionato elaborato sono stati individuati i possibili effetti e relative misure di contenimento degli impatti del progetto sulla fauna e flora locali. Si rimanda a tale documento per ulteriori dettagli.

Nonostante l'interazione con l'avifauna stanziale o migratoria sia un ulteriore fattore che è stato valutato, occorre precisare che aerogeneratori attuali hanno taglia molto elevata e all'aumentare



della taglia decresce la velocità di rotazione, che garantisce una migliore visibilità dell'ostacolo da parte dei volatili e di conseguenza una riduzione di decessi.

Delle misure di mitigazione sono state individuate per limitare gli impatti sulla componente biotica e abiotica, ossia:

- Ottimizzazione del numero di mezzi di cantiere previsti;
- Sensibilizzazione degli appaltatori al rispetto dei limiti di velocità dei mezzi di trasporto durante la fase di costruzione;
- Contenimento dei tempi di costruzione;
- Utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;
- Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
- Ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase d'esercizio (piazzole, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali).

Inoltre, un **PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE A90-REL.6.2** è stato redatto per valutare l'evoluzione delle componenti ambientali potenzialmente oggetto di impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto eolico.

Nella seguente tabella il riepilogo del progetto di monitoraggio per la componente avifaunistica.

Obiettivo	Ambito	Area di indagine	Parametri da monitorare	Valori limite	Frequenza
Accertamento della componente avifaunistica nelle superfici oggetto d'intervento progettuale.	Ante Operam	Aree interessate dall'impianto eolico	Presenza avifauna nidificante; individuazione delle specie di avifauna soggette ad impatto da collisione che attraversano in volo l'area dell'impianto eolico.	n.a.	1 ogni trimestre
Verificare la composizione qualitativa delle specie di avifauna e chiroterofauna	Corso d'opera	Aree interessate dall'impianto eolico	Confronto con lo stato ante operam	n.a.	Frequenza variabile sulla base delle singole attività di cantiere
Verificare la composizione qualitativa delle specie di avifauna e chiroterofauna	Post opera	Aree interessate dall'impianto eolico	Confronto con lo stato ante operam	n.a.	1 anno dall'entrata in funzione dell'impianto

In conclusione, in linea con la strategia di sostenibilità del gruppo Statkraft, si sottolinea la disponibilità della scrivente Società ad ogni costruttivo confronto con i soggetti interessati al fine di individuare le eventuali attività/opere di compensazione territoriale, in conformità ai principi di cui al DM 10 settembre 2010, per gli impatti del progetto che in sede di VIA dovessero essere ritenuti non mitigabili in misura adeguata.

Distinti saluti,

Milano, 13/10/2023

**SKI 20 S.r.l.**

L'Amministratore Unico e legale rappresentante



Digitally signed by Carla Di Tillio  
Date: 2023-10-13  
18:11:58+02:00

---

(Carla Di Tillio)

**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18,6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal Sig. Gerardo Troncone in qualità di Presidente del Gruppo Archeologico Irpino APS-ETS in data 30/09/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 03/10/2023**

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Sig. Gerardo Troncone, in qualità di Presidente del Gruppo Archeologico Irpino APS-ETS ("**Gruppo Archeologico**"), ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Al riguardo si riscontra quanto segue.

## **1. IMPATTI CUMULATIVI**

Con riferimento al rilievo di p.1, si osserva che all'interno dell'elaborato **A95- ELAB A95 ANALISI IMPATTI CUMULATIVI** vengono trattati gli impatti su:

- Visuali Paesaggistiche
- Patrimonio Culturale ed Identitario
- Biodiversità ed Ecosistemi
- Sicurezza e salute pubblica
- Suolo e sottosuolo

Per ciò che concerne i rilievi di cui alla tabella delle Osservazioni, si evidenzia che l'impianto in oggetto è stato progettato conformemente a quanto previsto dall'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010, in particolare:

- Distanza minima tra macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento (punto 3.2. lett. n).
- Minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (punto 5.3 lett. b).
- Distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre (punto 7.2 lett. a).

Pertanto, il layout definitivo dell'impianto eolico è quello che risulta più adeguato in virtù dei criteri analizzati.

La trattazione dettagliata dell'inserimento del Progetto nel contesto paesaggistico viene effettuata nella Relazione Paesaggistica, a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

## 2. ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO E PREESISTENZE ARCHEOLOGICHE

### ○ ***CARBONARA, L'ABBAZIA DI SAN VITO, IL CASTELLO E IL BORGO MEDIEVALE DI MONTEVERDE***


Con riferimento ai siti richiamati dal Gruppo Archeologico nelle sue Osservazioni, si segnala che all'interno dell'elaborato **A81-ELAB.4.8 VPIA (VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO)**, è stato fatto un inquadramento storico archeologico finalizzato all'identificazione dei siti noti all'interno di un'area pari a circa km 15 e che dalle verifiche effettuate è emerso che il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di testimonianze dell'edilizia rurale storica, quali numerose masserie tradizionali, nessuna delle quali risulta essere vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, il Progetto, a meno dei cavidotti interrati al di sotto della viabilità esistente, non interferisce con alcun bene tutelato ai sensi del menzionato Decreto.

Con riferimento, poi, alla possibilità di interessare beni archeologici, diversamente da quanto osservato dal Gruppo Archeologico a p. 6 delle Osservazioni, la scrivente ha effettuato dettagliate verifiche, per le quali si rimanda ai seguenti elaborati:

- **TAVOLE ARCHEOLOGICHE A82\_ELAB. 01, A83\_ELAB. 02, A84\_ELAB. 03, A85\_ELAB. 04**, nel quale si riportano su cartografia la localizzazione dei siti noti rispetto all'impianto;
- **A89.6—TAV. 06 STRUTTURE STORICHE E ARCHEOLOGICHE DEL PAESAGGIO;**
- **A81- ELAB.4.8 VPIA – VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA**, nella quale è stata redatta una valutazione di impatto archeologico preventiva che ha analizzato i diversi gradi di rischio, relativi alle diverse località interessate dal Progetto ed ha indicato le misure necessarie a garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto di riferimento sotto il profilo archeologico.

### ○ ***SIC ZSC LAGO DI SAN PIETRO-AQUILAVERDE***

Gli aerogeneratori non ricadono in aree SIC e/o ZPS. Gli aerogeneratori Mont 9 e Lac 6 distano rispettivamente circa 440 m e 660 m a est dall'area SIC n. IT8040008 "Lago di S. Pietro Aquilaverde" mentre l'aerogeneratore Aq 5 dista circa 570 m a ovest dal medesimo sito.



### Zona Speciale di Conservazione (ZSC) rispetto al parco eolico in progetto

Con riferimento ai recettori sensibili nell'area circostante richiamati a p. 12 delle Osservazioni, ovvero la ZSC del Lago di S. Pietro – Aquilaverde, la scrivente sottolinea di aver affidato lo Studio di **SCREENING VINCA A94 Rel. 9.1**, a delle figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e in quello della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, le quali hanno redatto la suindicata relazione ai sensi della normativa vigente (Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE 'Habitat', art. 6, paragrafi 3 e 4). Nel menzionato elaborato sono stati individuati i possibili effetti e relative misure di contenimento degli impatti del progetto sulla fauna e flora locali. Si rimanda a tale documento per ulteriori dettagli.

Nonostante l'interazione con l'avifauna stanziale o migratoria sia un ulteriore fattore che è stato valutato, occorre precisare che aerogeneratori attuali hanno taglia molto elevata e all'aumentare della taglia decresce la velocità di rotazione, che garantisce una migliore visibilità dell'ostacolo da parte dei volatili e di conseguenza una riduzione di decessi.

Delle misure di mitigazione sono state individuate per limitare gli impatti sulla componente biotica e abiotica, ossia:

- Ottimizzazione del numero di mezzi di cantiere previsti;
- Sensibilizzazione degli appaltatori al rispetto dei limiti di velocità dei mezzi di trasporto durante la fase di costruzione;
- Contenimento dei tempi di costruzione;

- Utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;
- Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
- Ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase d'esercizio (piazzole, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali).

Inoltre, un **PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE A90-REL.6.2** è stato redatto per valutare l'evoluzione delle componenti ambientali potenzialmente oggetto di impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto eolico.

Nella seguente tabella il riepilogo del progetto di monitoraggio per la componente avifaunistica.

Obiettivo	Ambito	Area di indagine	Parametri da monitorare	Valori limite	Frequenza
Accertamento della componente avifaunistica nelle superfici oggetto d'intervento progettuale.	Ante Operam	Aree interessate dall'impianto eolico	Presenza avifauna nidificante; individuazione delle specie di avifauna soggette ad impatto da collisione che attraversano in volo l'area dell'impianto eolico.	n.a.	1 ogni trimestre
Verificare la composizione qualitativa delle specie di avifauna e chiroterofauna	Corso d'opera	Aree interessate dall'impianto eolico	Confronto con lo stato ante operam	n.a.	Frequenza variabile sulla base delle singole attività di cantiere
Verificare la composizione qualitativa delle specie di avifauna e chiroterofauna	Post opera	Aree interessate dall'impianto eolico	Confronto con lo stato ante operam	n.a.	1 anno dall'entrata in funzione dell'impianto

### 3. IMPATTO VISIVO E FOTOINSERIMENTI

L'analisi visiva del paesaggio è stata approfondita osservando:

- la mappa della “zona di influenza visiva” o “intervisibilità” che illustra le aree dalle quali l'impianto può essere visto;
- i fotoinserimenti cioè immagini fotografiche che rappresentano i luoghi post operam, riprese da un certo numero di punti di vista scelti in luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

Il seguente elenco riporta gli elaborati presentati a tale scopo:

- A92 Relazione paesaggistica
- A92.1-Tav.01 Intervisibilità parco eolico
- A92.2-Tav.02 Intervisibilità area vasta

- A92.3-Tav.03\_A Fotoinserimenti
- A92.4-Tav.03\_B Fotoinserimenti
- A92.5-Tav.03\_C Fotoinserimenti

I foto inserimenti sono stati realizzati tramite l'utilizzo delle immagini (fotorilievi) georeferenziate.  
I modelli 3D degli aerogeneratori sono stati sviluppati tramite 3dstudio max ed il software V-Ray.  
I foto inserimenti sono stati realizzati tramite Photoshop.

Milano, 13 /10/2023

**SKI 20 S.r.l.**

L'Amministratore Unico e legale rappresentante



Digitally signed by Carla Di Tillio  
Date: 2023-10-13  
18:09:12+02:00

---

(Carla Di Tillio)

**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18.6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate da Nicola Pescatore, legale rappresentante della società Macchialupo S.r.l., in data 30/09/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 06/10/2023**

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Nicola Pescatore, legale rappresentante della società Macchialupo S.r.l., ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Al riguardo, si segnala quanto segue.

1. Con riferimento a quanto affermato in merito alla planimetria dei parchi eolici in corso di realizzazione, si evidenzia che la scrivente Società ha provveduto a considerare negli elaborati relativi all'iniziativa in oggetto i progetti "esistenti e/o autorizzati", secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Fermo quanto osservato al successivo punto 6, si segnala inoltre che non possono ritenersi *in corso di realizzazione* eventuali iniziative che, nonostante i pareri positivi ricevuti, hanno ad oggi esito autorizzativo finale incerto.
2. Con riferimento all'affermazione per cui "*non si giustifica la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a batterie confinante con una già esistente 380/150 kV ed in funzione dal 2016*", la scrivente Società evidenzia che tale sistema di accumulo elettrochimico costituisce parte integrante dell'impianto di cui all'oggetto e che tale combinazione, ovvero quella che prevede un impianto di accumulo associato ad un parco eolico, consente di ottimizzare l'efficienza di generazione dalla fonte eolica, limitandone il *curtailment*.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN denominata "Macchialupo", non si tratta di una scelta del proponente ma è prevista



dalla Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) prevista da Terna per la connessione del progetto in oggetto.

3. Con riferimento a quanto osservato dalla Società Macchialupo S.r.l. ovvero che *“non viene privilegiata l'utilizzazione di strade comunali esistenti per la realizzazione delle strade di accesso e posizionamento del cavidotto”*, si riscontra che, per quanto concerne le strade di accesso, laddove possibile si prediligono le strade esistenti; soluzioni differenti sono dovute a scelte di design della viabilità principalmente legate a motivazioni di tipo tecnico, ovvero alla necessità di ottimizzare i percorsi sia dal punto di vista delle pendenze del terreno sia dal punto di vista degli sterri e riporti, al fine di agevolare il trasporto dei componenti degli aerogeneratori. Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto, il percorso ipotizzato è frutto della volontà di minimizzare la lunghezza dei cavi. Al riguardo si sottolinea che il cavidotto è interrato, pertanto, una volta conclusi di lavori, il terreno verrà completamente ripristinato. Nonostante ciò, la Società proponente si rende disponibile a rivalutare, se richiesto dalle Autorità competenti, tali percorsi durante l'iter autorizzativo.
4. Con riferimento al punto 4 delle osservazioni inviate dalla Società Macchialupo S.r.l., ossia al fatto che *“la Regione Campania con delibera di giunta n. 533/2016 ha già dichiarato che il Comune di Lacedonia saturo, delibera poi dichiarata anticostituzionale”*, si evidenzia che la richiamata Delibera è stata annullata con Sentenza del Consiglio di Stato n. 09038/2022 e, di conseguenza, quanto in essa disciplinato non può trovare applicazione. Inoltre, si nota che nella menzionata Sentenza, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima proprio la scelta della Regione Campania di prevedere un divieto generalizzato di realizzazione di impianti legato alla saturazione del territorio comunale.
5. Con riferimento all'affermazione per cui *“il progetto costituito da pale eoliche, nuova sottostazione elettrica, elettrodotta, andrebbe ad incrementare il numero delle pale esistenti e quelle in corso di realizzazione con effetto selva”*, la scrivente riscontra che la presenza di altri impianti già integrati con il paesaggio fa sì che il progetto in oggetto non risulti invasivo e non costituisca elemento di disturbo visivo in uno skyline già caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori.

Per quanto riguarda, inoltre, le considerazioni svolte in merito alle *“conseguenze che provocano le radiazioni elettromagnetiche, il rumore, l'effetto ombra provocato dalla rotazione delle pale stesse ai cittadini che vivono stabilmente nelle campagne dei comuni interessati sia di quelli che percorrono le strade pubbliche”*, si segnala che la scrivente ha compiuto tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente in merito a tali aspetti. In particolare:


- dal punto di vista acustico, dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (“A79-Rel. 4.6-signed”), effettuata da tecnici competenti in quest'ambito, emerge che *“in condizioni post-operam il contributo acustico riconducibile alla realizzazione del parco eolico in esame non è in grado di apportare significative variazioni al clima acustico attuale essendo pressoché indistinguibile dal rumore di fondo. Pertanto, visti gli elementi fin qui esposti, è opinione degli scriventi che possa considerarsi sussistente la compatibilità acustica dell'intervento in progetto”*.
- Dal punto di vista delle radiazioni elettromagnetiche, dalla Relazione Specialistica sui Campi Elettromagnetici (A38-Rel. 3.2-signed) si evince che l'impianto di cui all'oggetto è ovunque in completa conformità con il DPCM dell'8 luglio 2003.

- Dal punto di vista dell'ombreggiamento, dovuto alla presenza degli aerogeneratori, si può fare riferimento allo Studio dell'evoluzione dell'ombra (A36-Rel. 2.2–signed), il quale evidenzia che tale fenomeno si presenta solamente su alcuni dei recettori presenti nell'area e, su di essi, in maniera molto limitata; infatti, per quasi tutti i recettori coinvolti il numero di ore di ombreggiamento è inferiore a cento ore all'anno. In aggiunta, come riportato nelle conclusioni del suddetto studio, si evidenzia che le *“turbine in progetto che causano il fenomeno dell'ombreggiamento sono molto distanti dai recettori (le distanze sono comprese tra 300 m e 1 km). In tali circostanze l'effetto dell'ombra è trascurabile poiché il rapporto tra lo spessore della pala e la distanza dal recettore è molto ridotto”*.
6. Infine, relativamente a quanto riportato dalla società Macchialupo S.r.l. in merito all'interferenza segnalata rispetto al progetto per la *“realizzazione di un parco eolico costituito da n. 7 aerogeneratori da 3 MW ed un aerogeneratore da 0,910 MW per la potenza complessiva di 21.91 Mw nel Comune di Lacedonia (AV) alla loc. Macchialupo”*, la scrivente sottolinea che, in assenza della pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Regione Campania, non è stato possibile reperire le informazioni necessarie per identificare la posizione esatta dell'impianto della società Macchialupo S.r.l. in fase di presentazione dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. La scrivente, a seguito della ricezione delle osservazioni di cui all'oggetto, ha potuto verificare l'assenza di interferenze tra le turbine del suddetto impianto e quello in oggetto e la presenza dell'interferenza di un breve tratto del cavidotto relativo al progetto in oggetto. Al fine di valutare l'impatto di tale interferenza, la scrivente Società è disponibile a prendere visione della documentazione progettuale dell'impianto della società Macchialupo S.r.l. e a valutare un percorso alternativo del cavidotto.

Distinti saluti.

Milano, 13/10/2023

**SKI 20 S.r.l.**  
Amministratore Unico e legale rappresentante



(Carla Di Tillio)

**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18.6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal sig. Donatiello Giuseppe e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 04/10/2023**

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il sig. Donatiello Giuseppe, in qualità di proprietario di uno dei terreni interessati dalle opere di progetto, ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Al riguardo si riscontra quanto segue.

- A. La scrivente è consapevole della presenza di numerosi impianti in esercizio e autorizzati nell'area interessata dal progetto in oggetto e, a tal fine, ha redatto la proposta in oggetto strutturandola in modo da minimizzare, per quanto possibile, l'impatto sull'ambiente e sul territorio. Inoltre, la scrivente segnala di aver già eseguito le necessarie verifiche in merito al potenziale impatto cumulativo del progetto unitamente ad altre iniziative esistenti e/o approvate, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
- B. Per quanto riguarda la rete di cavidotti e la viabilità di accesso al parco, è necessario specificare che questi seguono due percorsi differenti e che, in ogni caso, entrambi seguono per quanto possibile la strada esistente, riducendo in questo modo l'impatto sull'attività agricola.

Ciò premesso, come osservato dal sig. Donatiello, il cavidotto e la strada di accesso attraversano il suo terreno di proprietà. A riguardo, si evidenzia che il cavidotto è interrato, di conseguenza a fine lavori il terreno verrà completamente ripristinato senza che permangano conseguenze sulla realizzazione dell'attività agricola. In particolare, per quanto riguarda la strada di accesso, il percorso è stato progettato al fine di garantire il

trasporto agevole dei componenti della turbina; si ritiene che la strada di accesso indicata sia l'unica opzione possibile vista l'elevata pendenza del terreno circostante. Al fine di limitare il più possibile l'impatto di quest'opera sul terreno del sig. Donatiello, la scrivente è aperta a valutare un percorso differente per la strada di accesso permanente che non vada ad interferire con l'attività agricola e a ripristinare la strada di accesso temporanea completamente.

Milano, 13/10/2023

**SKI 20 S.r.l.**

L'Amministratore Unico e legale rappresentante



(Carla Di Tillio)

**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18.6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal sig. Filippo Antonio Russo e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 06/10/2023**

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il sig. Filippo Antonio Russo, in qualità di proprietario di alcuni terreni attraversati dal cavidotto di progetto, ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Al riguardo si riscontra quanto segue.


- A. Come osservato dal sig. Russo, il cavidotto attraversa alcuni terreni utilizzati per coltivazione di cereali e foraggi di sua proprietà; la scrivente ritiene doveroso sottolineare che tutto il tracciato del cavidotto è interrato, dunque il terreno del sig. Russo verrà ripristinato completamente.
- B. In riferimento alla richiesta dei certificati di destinazione per tutte le opere di progetto, la scrivente si rende disponibile a richiederli ai comuni interessati e integrarli nella documentazione qualora vengano richiesti dall'autorità competente.
- C. In riferimento all'interferenza del cavidotto con le opere di drenaggio presenti, si precisa che le opere di progetto non andranno a modificare in modo significativo l'assetto idrogeologico del territorio e che eventuali modifiche alle opere di drenaggio verranno completamente ripristinate a fine lavori.
- D. In riferimento all'accusa di dichiarare "falsa pubblica utilità", si segnala che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono considerate "di pubblica utilità" dal D.Lgs. 387/2003 art.12 comma 1, nonché di "interesse pubblico prevalente" ai sensi del Regolamento UE 2022/2577. Ciò detto, la proponente è a

conoscenza della situazione idraulica dell'area e intende proporre un'iniziativa che, oltre a porsi nel rispetto di tutta la normativa vigente, non arrechi danno alla stabilità del terreno e/o alle opere di drenaggio presenti; il cavidotto è stato progettato tenendo conto della situazione particolare del territorio. In merito, si rimanda alla Relazione Idraulica (cfr. A75\_Rel.4.2\_signed) in cui si è effettuata una valutazione completa dell'impatto sul reticolo idrografico delle opere del progetto in oggetto.

Milano, 13/10/2023

**SKI 20 S.r.l.**

L'Amministratore Unico e legale rappresentante



---

(Carla Di Tillio)

**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18.6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate da Eleonora Giorda, legale rappresentante della società Fleck Real Estate S.r.l. in data 23/09/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 02/10/2023**

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Eleonora Giorda, legale rappresentante della società Fleck Real Estate S.r.l., ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Al riguardo, si segnala quanto segue.

1. Con riferimento a quanto affermato in merito alla planimetria dei parchi eolici in corso di realizzazione, si evidenzia che la scrivente Società ha provveduto a considerare negli elaborati relativi all'iniziativa in oggetto i progetti "esistenti e/o autorizzati", secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Fermo quanto osservato al successivo punto 6, si segnala inoltre che non possono ritenersi *in corso di realizzazione* eventuali iniziative che, nonostante i pareri positivi ricevuti, hanno ad oggi esito autorizzativo finale incerto.
2. Con riferimento all'affermazione per cui "*non si giustifica la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a batterie confinante con una già esistente 380/150 kV ed in funzione dal 2016*", la scrivente Società evidenzia che tale sistema di accumulo elettrochimico costituisce parte integrante dell'impianto di cui all'oggetto e che tale combinazione, ovvero quella che prevede un impianto di accumulo associato ad un parco eolico, consente di ottimizzare l'efficienza di generazione dalla fonte eolica, limitandone il *curtailment*.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN denominata "Macchialupo", non si tratta di una scelta del proponente ma è prevista

dalla Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) prevista da Terna per la connessione del progetto in oggetto.

3. Con riferimento a quanto osservato dalla Società Fleck Real Estate S.r.l., ovvero che *“non viene privilegiata l'utilizzazione di strade comunali esistenti per la realizzazione delle strade di accesso e posizionamento del cavidotto”*, si riscontra che, per quanto concerne le strade di accesso, laddove possibile si prediligono le strade esistenti; soluzioni differenti sono dovute a scelte di design della viabilità principalmente legate a motivazioni di tipo tecnico, ovvero alla necessità di ottimizzare i percorsi sia dal punto di vista delle pendenze del terreno sia dal punto di vista degli sterri e riporti, al fine di agevolare il trasporto dei componenti degli aerogeneratori. Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto, il percorso ipotizzato è frutto della volontà di minimizzare la lunghezza dei cavi. Al riguardo si sottolinea che il cavidotto è interrato, pertanto, una volta conclusi di lavori, il terreno verrà completamente ripristinato. Nonostante ciò, la Società proponente si rende disponibile a rivalutare, se richiesto dalle Autorità competenti, tali percorsi durante l'iter autorizzativo.
4. Con riferimento al punto 4 delle osservazioni inviate dalla Società Fleck Real Estate S.r.l., ossia al fatto che *“la Regione Campania con delibera di giunta n. 533/2016 ha già dichiarato che il Comune di Lacedonia saturo, delibera poi dichiarata anticostituzionale”*, si evidenzia che la richiamata Delibera è stata annullata con Sentenza del Consiglio di Stato n. 09038/2022 e, di conseguenza, quanto in essa disciplinato non può trovare applicazione. Inoltre, si nota che nella menzionata Sentenza, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima proprio la scelta della Regione Campania di prevedere un divieto generalizzato di realizzazione di impianti legato alla saturazione del territorio comunale.
5. Con riferimento all'affermazione per cui *“il progetto costituito da pale eoliche, nuova sottostazione elettrica, elettrodotta, andrebbe ad incrementare il numero delle pale esistenti e quelle in corso di realizzazione con effetto selva”*, la scrivente riscontra che la presenza di altri impianti già integrati con il paesaggio fa sì che il progetto in oggetto non risulti invasivo e non costituisca elemento di disturbo visivo in uno skyline già caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori.

Per quanto riguarda, inoltre, le considerazioni svolte in merito alle *“conseguenze che provocano le radiazioni elettromagnetiche, il rumore, l'effetto ombra provocato dalla rotazione delle pale stesse ai cittadini che vivono stabilmente nelle campagne dei comuni interessati sia di quelli che percorrono le strade pubbliche”*, si segnala che la scrivente ha compiuto tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente in merito a tali aspetti. In particolare:

- dal punto di vista acustico, dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (“A79-Rel. 4.6-signed”), effettuata da tecnici competenti in quest'ambito, emerge che *“in condizioni post-operam il contributo acustico riconducibile alla realizzazione del parco eolico in esame non è in grado di apportare significative variazioni al clima acustico attuale essendo pressoché indistinguibile dal rumore di fondo. Pertanto, visti gli elementi fin qui esposti, è opinione degli scriventi che possa considerarsi sussistente la compatibilità acustica dell'intervento in progetto”*.
- Dal punto di vista delle radiazioni elettromagnetiche, dalla Relazione Specialistica sui Campi Elettromagnetici (A38-Rel. 3.2-signed) si evince che l'impianto di cui all'oggetto è ovunque in completa conformità con il DPCM dell'8 luglio 2003.




- Dal punto di vista dell'ombreggiamento, dovuto alla presenza degli aerogeneratori, si può fare riferimento allo Studio dell'evoluzione dell'ombra (A36-Rel. 2.2–signed), il quale evidenzia che tale fenomeno si presenta solamente su alcuni dei recettori presenti nell'area e, su di essi, in maniera molto limitata; infatti, per quasi tutti i recettori coinvolti il numero di ore di ombreggiamento è inferiore a cento ore all'anno. In aggiunta, come riportato nelle conclusioni del suddetto studio, si evidenzia che le *“turbine in progetto che causano il fenomeno dell'ombreggiamento sono molto distanti dai recettori (le distanze sono comprese tra 300 m e 1 km). In tali circostanze l'effetto dell'ombra è trascurabile poiché il rapporto tra lo spessore della pala e la distanza dal recettore è molto ridotto”*.
6. Infine, relativamente a quanto riportato dalla società Fleck Real Estate S.r.l. in merito all'interferenza segnalata rispetto al progetto per la *“realizzazione di un parco eolico costituito da n. 7 aerogeneratori da 3 MW ed un aerogeneratore da 0,910 MW per la potenza complessiva di 21.91 MW nel Comune di Lacedonia (AV) alla loc. Macchialupo”*, la scrivente sottolinea che, in assenza della pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Regione Campania, non è stato possibile reperire le informazioni necessarie per identificare la posizione esatta dell'impianto della società Macchialupo S.r.l. in fase di presentazione dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 del progetto di cui all'oggetto. La scrivente, a seguito della ricezione delle osservazioni di cui all'oggetto, ha potuto verificare l'assenza di interferenze tra le turbine del suddetto impianto e quello in oggetto e la presenza di un'interferenza con un breve tratto del cavidotto relativo al progetto in oggetto che si andrebbe a localizzare su terreni della Società Fleck Real Estate S.r.l. Al fine di valutare l'impatto di tale interferenza, la scrivente Società è disponibile a prendere visione della documentazione progettuale dell'impianto della società Macchialupo S.r.l. e a valutare un percorso alternativo del cavidotto.

Distinti saluti.

Milano, 13/10/2023

**SKI 20 S.r.l.**  
Amministratore Unico e legale rappresentante



(Carla Di Tillio)

**Oggetto: [ID\_VIP 10263]** - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6.2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18.6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

**Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal Dott. Camillo Campolongo, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione WWF SANNIO, in data 30/09/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 04/10/2023.**

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il **Dott. Camillo Campolongo, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione WWF SANNIO**, ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Al riguardo si riscontra quanto segue.

## **1. IMPATTI CUMULATIVI**

Con riferimento al rilievo di p.2 per cui *"nella documentazione di progetto non è rinvenibile, alcun allegato che consenta la visione complessiva degli insediamenti eolici della zona e consenta di valutare nella necessaria interezza tutti gli impatti cumulativi..."*, si osserva che la scrivente ha attentamente analizzato e preso in considerazione, negli elaborati progettuali, il contesto territoriale di riferimento e l'esistenza di altri progetti sul territorio e che il progetto si pone nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di impatti cumulativi e distanziamento tra i diversi impianti.

Inoltre, si rimanda ai seguenti elaborati, nei quali sono state effettuate le necessarie verifiche in merito alle potenziali interferenze e sovrapposizioni che potrebbero instaurarsi con altri impianti di produzione di energia da fonte eolica realizzati e autorizzati sul territorio:

- **A95- ELAB A95 ANALISI IMPATTI CUMULATIVI**

Relativamente alla necessità di includere gli impianti attualmente in istruttoria (p.2), oltre a quelli esistenti e autorizzati, “ai fini di valutare attentamente l’impatto cumulativo”, la scrivente segnala che, in base alla normativa vigente, nell’ambito del procedimento di VIA è richiesta al proponente la produzione di uno Studio di Impatto Ambientale che contenga “Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: ... e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto (D.lgs 152/2006 e s.m.i., Allegato VII alla Parte II, punto 5).

La scrivente ha pertanto già ottemperato a quanto richiesto ai sensi del vigente quadro normativo, producendo gli elaborati che mostrano i potenziali impatti cumulativi del progetto in questione con altri progetti appartenenti alla tecnologia eolica che siano già esistenti ovvero comunque approvati.


Infatti, nonostante le verifiche in tema di impatti cumulativi non debbano essere limitate ai soli progetti già realizzati – dovendo invece includere anche i progetti autorizzati che, al netto di circostanze eccezionali, verranno quasi certamente realizzati – non può tuttavia ammettersi che le stesse vadano anche estese a progetti il cui esito autorizzativo sia ad oggi assolutamente incerto, e che pertanto potrebbero non venire mai ad esistenza. Diversamente, verrebbe frustrata la funzione della valutazione di impatto ambientale (che ha come obiettivo quello di evitare interferenze effettive tra impianti che determinino impatti significativi sull’ambiente), e verrebbe altresì compromesso il risultato finale dell’iter autorizzativo di tutti gli impianti FER attualmente in fase di valutazione, dal momento che l’impatto cumulativo complessivo potrebbe risultare considerevolmente sovrastimato rispetto all’effettivo autorizzato e realizzato.

È doveroso sottolineare che un’eventuale valutazione degli impatti cumulativi estesa anche ai progetti ancora non realizzati o autorizzati, oltre ad essere contraria alle norme che disciplinano la procedura di VIA, non risulterebbe comunque praticabile dal punto di vista tecnico, considerata la presenza nel territorio di iniziative tra di loro interferenti e, in alcuni casi, mutualmente escludenti.

In merito alle “*distanze degli aerogeneratori in progetto da elementi imprescindibili ai fine della valutazione ambientale e paesaggistica...*” di p.3, si segnala che in fase progettuale sono stati adottati tutti i criteri di buona progettazione, in modo tale da garantire che il progetto si inserisca nel contesto di riferimento determinando il minore impatto possibile sugli elementi che caratterizzano il territorio considerato.

## 2. VINCOLI BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

Sulla base del sito <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html> e dal SITAP nell’area di intervento non vi sono beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i; coerentemente con quanto viene individuato dai piani territoriali regionali e provinciali.



**Beni Culturali identificati dal portale <http://vincoliinrete.beniculturali.it/> per l'area di interesse al progetto**

Con riferimento alla suggerita necessità a p. 9 delle Osservazioni di dover effettuare delle considerazioni sull'impianto in relazione "all'area di impatto e nelle aree contermini", la scrivente osserva che la nozione di area contermini era stata introdotta unicamente per delimitare l'ambito di competenza del Ministero della Cultura nei procedimenti di Autorizzazione Unica, mentre nell'ambito dei procedimenti di VIA, quale quello che interessa il progetto in oggetto, la nozione di area contermini non ha mai avuto rilevanza alcuna. Per completezza, si segnala che l'art. 47 comma 2 del D.L. 13/2023, entrato in vigore il 25 febbraio u.s., ha abrogato espressamente ogni disposizione in materia di aree contermini, che hanno pertanto perso qualsiasi rilevanza anche nell'ambito degli iter di Autorizzazione Unica.

Conseguentemente, non può ravvisarsi nel caso di specie alcun profilo di inidoneità dell'area sulla base di quanto osservato in relazione alle aree contermini. Ad ogni modo, all'interno dell'elaborato **A81-ELAB.4.8 VPIA (VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO)**, è stato inserito un inquadramento storico archeologico finalizzato all'identificazione dei siti noti all'interno di un'area pari a circa km 15, unitamente all'identificazione delle tracce di viabilità antica nel territorio irpino e dalle verifiche effettuate è emerso che il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di testimonianze dell'edilizia rurale storica, quali numerose masserie tradizionali, nessuna delle quali risulta essere vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, il Progetto, a meno dei cavidotti interrati al di sotto della viabilità esistente, non interferisce con alcun bene tutelato ai sensi del menzionato Decreto.

Con riferimento, poi, alla possibilità di interessare beni archeologici, è stata redatta una valutazione di impatto archeologico preventiva che ha analizzato i diversi gradi di rischio, relativi alle diverse località interessate dal Progetto ed ha indicato le misure necessarie a garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto di riferimento sotto il profilo archeologico. In materia, si rimanda ai seguenti elaborati, dai quali emergono le dettagliate verifiche che la scrivente ha ad oggi effettuato:

- TAVOLE ARCHEOLOGICHE A82\_ELAB. 01, A83\_ELAB. 02, A84\_ELAB. 03, A85\_ELAB. 04 riportano su cartografia la localizzazione dei siti noti rispetto all'impianto;
- **A81- ELAB.4.8 VPIA – VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA**, in cui si fa riferimento alla preesistenza dell'area di intervento di vari tracciati viari, riconducibili alla via Appia e ai suoi diverticoli, come richiamato nell'osservazione a p.7;
- tavola **A89.6–TAV. 06 STRUTTURE STORICHE E ARCHEOLOGICHE DEL PAESAGGIO** che rappresenta la rete stradale richiamata dal Comune.

### 3. IMPATTO VISIVO E FOTOINSERIMENTI

L'analisi visiva del paesaggio è stata approfondita dalla scrivente, osservando:

- la mappa della “zona di influenza visiva” o “intervisibilità” che illustra le aree dalle quali l'impianto può essere visto;
- i foto-inserimenti cioè immagini fotografiche che rappresentano i luoghi post operam, riprese da un certo numero di punti di vista scelti in luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

Il seguente elenco riporta gli elaborati presentati a tale scopo:

- A92 Relazione paesaggistica
- A92.1-Tav.01 Intervisibilità parco eolico
- A92.2-Tav.02 Intervisibilità area vasta
- A92.3-Tav.03\_A Fotoinserimenti
- A92.4-Tav.03\_B Fotoinserimenti
- A92.5-Tav.03\_C Fotoinserimenti

I foto-inserimenti sono stati realizzati tramite l'utilizzo delle immagini (fotorilievi) georeferenziate. I modelli 3D degli aerogeneratori sono stati sviluppati tramite 3dstudio max ed il software V-Ray. I foto inserimenti sono stati realizzati tramite Photoshop.

### 4. AREE CONTERMINI E DISTANZE DAI CENTRI ABITATI

In merito al rilievo in base al quale vi sarebbe un “mancato rispetto del disposto D.M. 10/09/2010, all'allegato 4 punto 5.3” poiché gli aerogeneratori sarebbero localizzati “in aree contermini ai Centri Storici vincolati”, si riafferma quanto segnalato sopra in materia di aree contermini.

Si osserva, inoltre, che il progetto proposto dalla scrivente Società si pone nel rispetto della vigente normativa, e che è stato pensato in modo da contenere opportunamente l'incremento dell'impatto percettivo, consentendo di controllare quanto più possibile i fattori che possono aumentarne l'entità. Inoltre, Statkraft, in linea con la sua strategia di sostenibilità, è sempre aperta ad ogni costruttivo confronto con i soggetti interessati al fine di individuare le misure di mitigazione che risultino più opportune ed efficaci.

Con riferimento alla considerazione svolta sulla “saturazione” del territorio citata a p.14, la scrivente sottolinea che non sussiste nel quadro normativo di riferimento (cfr. Allegato 3 del DM 10 settembre 2010) un parametro riferibile alla “saturazione” dell’area che possa di per sé, al netto di ogni altra valutazione legata alle specifiche caratteristiche del progetto, orientare in senso negativo il procedimento autorizzatorio di impianti FER.

## 5. SALUTE DELLA POPOLAZIONE

Con riferimento alle considerazioni svolte in merito alle “possibili conseguenze negative sulle abitazioni circostanti” e all’affermata necessità di “scongiorare situazioni di pregiudizio per la salute delle persone”, si segnala che la scrivente ha compiuto tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente in merito a tale aspetto, dai quali è emerso che, assumendo come riferimento quanto previsto nel DPCM del 1° marzo 1991, DPCM del 14/11/97 e secondo le indicazioni della legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n. 447 del 26/10/95), non sono attesi impatti significativi per la fase di esercizio dell’impianto.

I livelli determinati nei punti di misura, rappresentativi dell’area interessata restituiscono una rumorosità di tipo diffuso significativamente caratterizzata dalla presenza dei parchi eolici nelle vicinanze; il traffico veicolare non evidenzia fenomeni acusticamente rilevanti mentre è del tutto assente ogni componente di rumore derivante da attività antropiche.

Dai risultati delle elaborazioni numeriche condotte è emerso che in condizioni post operam il contributo acustico riconducibile alla realizzazione del parco eolico in esame non è in grado di apportare significative variazioni al clima acustico attuale essendo pressoché indistinguibile dal rumore di fondo. In proposito, si rimanda ai seguenti elaborati:

- A79-REL.4.6 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

## 6. CONSUMO DI SUOLO

Con riferimento al consumo di suolo, sono stati forniti nel pacchetto documentale trasmesso i preliminari dimensionamenti delle fondazioni, piazzole temporanee e definitive, piste di nuova costruzione e scavi per cavidotti sia all’interno delle relazioni descrittiva e tecnica generale, che negli elaborati di dettaglio:


- A30-Rel.1.1 Relazione descrittiva generale
- A31-Rel.1.2 Relazione tecnica generale
- A23 Elab. 6.6 MODALITA' DI POSA DEGLI ELETTRODOTTI
- A57 Tav. 4.1 DETTAGLI COSTRUTTIVI AEROGENERATORE
- A58 Tav. 4.2 FONDAZIONE AEROGENERATORE-ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI
- A59 Tav. 4.3 DETTAGLI COSTRUTTIVI CAVIDOTTO AT
- A60 Tav. 4.4 DETTAGLI COSTRUTTIVI CAVIDOTTO
- A61 Tav. 4.5 DETTAGLI COSTRUTTIVI PIAZZOLE E VIABILITA

La scrivente fa presente che il consumo di suolo associato ad un impianto eolico è limitato e che pertanto non vengono sottratte grandi porzioni di suolo agricolo.

Il proponente si rende disponibile ad integrare la documentazione fornita con elaborati di dettaglio qualora richiesti dalle Amministrazioni competenti.

## 7. FAUNA VERTEBRATA E RETE NATURA 2000 (ZSC)

Gli aerogeneratori non ricadono in aree SIC e/o ZPS. Gli aerogeneratori Mont 9 e Lac 6 distano rispettivamente circa 440 m e 660 m a est dall'area SIC n. IT8040008 "Lago di S. Pietro Aquilaverde" mentre l'aerogeneratore Aq 5 dista circa 570 m a ovest dal medesimo sito.



### Zona Speciale di Conservazione (ZSC) rispetto al parco eolico in progetto

Con riferimento ai recettori sensibili nell'area circostante richiamati a p. 16 delle Osservazioni, ovvero la ZSC del Lago di S. Pietro – Aquilaverde, la scrivente sottolinea di aver avviato la procedura di *screening* VINCA, e di aver a tal fine affidato lo Studio di **SCREENING VINCA A94 Rel. 9.1** a delle figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e in quello della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, le quali hanno redatto la suindicata relazione ai sensi della normativa vigente (Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE 'Habitat', art. 6, paragrafi 3 e 4). Nel menzionato elaborato sono stati individuati i possibili effetti e relative misure di contenimento degli impatti del progetto sulla fauna e flora locali. Si rimanda a tale documento per ulteriori dettagli.

Nonostante l'interazione con l'avifauna stanziale o migratoria sia un ulteriore fattore che è stato valutato, occorre precisare che aerogeneratori attuali hanno taglia molto elevata e all'aumentare

della taglia decresce la velocità di rotazione, che garantisce una migliore visibilità dell'ostacolo da parte dei volatili e di conseguenza una riduzione di decessi.

Delle misure di mitigazione sono state individuate per limitare gli impatti sulla componente biotica e abiotica, ossia:

- Ottimizzazione del numero di mezzi di cantiere previsti;
- Sensibilizzazione degli appaltatori al rispetto dei limiti di velocità dei mezzi di trasporto durante la fase di costruzione;
- Contenimento dei tempi di costruzione;
- Utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;
- Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
- Ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase d'esercizio (piazzole, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali).

Inoltre, un **PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE A90-REL.6.2** è stato redatto per valutare l'evoluzione delle componenti ambientali potenzialmente oggetto di impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto eolico.

Nella seguente tabella il riepilogo del progetto di monitoraggio per la componente avifaunistica.

Obiettivo	Ambito	Area di indagine	Parametri da monitorare	Valori limite	Frequenza
Accertamento della componente avifaunistica nelle superfici oggetto d'intervento progettuale.	Ante Operam	Aree interessate dall'impianto eolico	Presenza avifauna nidificante; individuazione delle specie di avifauna soggette ad impatto da collisione che attraversano in volo l'area dell'impianto eolico.	n.a.	1 ogni trimestre
Verificare la composizione qualitativa delle specie di avifauna e chiroterofauna	Corso d'opera	Aree interessate dall'impianto eolico	Confronto con lo stato ante operam	n.a.	Frequenza variabile sulla base delle singole attività di cantiere
Verificare la composizione qualitativa delle specie di avifauna e chiroterofauna	Post opera	Aree interessate dall'impianto eolico	Confronto con lo stato ante operam	n.a.	1 anno dall'entrata in funzione dell'impianto



In conclusione, in linea con la strategia di sostenibilità del gruppo Statkraft, si sottolinea la disponibilità della scrivente Società ad ogni costruttivo confronto con i soggetti interessati al fine di individuare le eventuali attività/opere di compensazione territoriale, in conformità ai principi di cui al DM 10 settembre 2010, per gli impatti del progetto che in sede di VIA dovessero essere ritenuti non mitigabili in misura adeguata.

Distinti saluti,

Milano, 13/10/2023

**SKI 20 S.r.l.**

L'Amministratore Unico e legale rappresentante

 Digitally signed by Carla Di Tillio  
Date: 2023-10-13  
18:10:31+02:00

---

(Carla Di Tillio)